

DISCIPLINA RELATIVA ALL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. PREMESSA

L'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile (di seguito Albo) è stato istituito con l.r. n.16/2004 mentre la sua articolazione e le modalità di gestione sono dettate dal Regolamento Regionale n. 9/2010.

L'Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile è così articolato:

- Sezione regionale curata, ai sensi dell'art.3 del R.R. 9/2010, dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza.
- Sezioni provinciali curate, ai sensi dell'art.3 del R.R. 9/2010, dalle singole Province lombarde.

E' poi possibile distinguere nell'ambito di ciascuna sezione, un "Ambito associazioni" ed un "Ambito gruppi":

- **Ambito Associazioni** – Riferito alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che possiedono i requisiti di cui alla Legge n.266/1991, alla l.r. n.1/2008, Capo II, ed al R.R. 9/2010;
- **Ambito Gruppi** – Riferito ai Gruppi Comunali ed Intercomunali, rispettivamente istituiti dai singoli Comuni e dalle loro forme associative o dagli Enti gestori dei Parchi. Per tale Ambito non vige la presente disciplina d'iscrizione, ma si dovrà fare riferimento al R.R. 9/2010.

Le modalità di gestione dell'Albo descritte nel presente allegato, si applicano unicamente all'Ambito Associazioni.

Le Organizzazioni di Volontariato iscritte all'Albo regionale del volontariato di Protezione Civile (Sezione Regionale o Sezioni Provinciali ricadenti nell'ambito "Associazioni"), sono equiparate alle Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge 266/1991. Queste, sono quindi assoggettate alla normativa sul volontariato nonché al Regolamento Regionale n.9/2010 e dovranno altresì utilizzare la medesima modulistica in uso per le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Generale Regionale del Volontariato di cui all'art. 5 della l.r. 1/2008.

2. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Sulla base del dettato regolamentare di cui al R.R. 9/10:

Sono iscrivibili nella sezione regionale dell'Albo:

- a. le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile a carattere regionale con sede legale in Lombardia aventi almeno una seconda sede operativa in una provincia diversa da quella legale;
- b. le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile a carattere nazionale con sede legale in Lombardia o in altra Regione, che hanno almeno una sede operative nel territorio della Regione.

Sono iscrivibili nelle sezioni provinciali dell'Albo:

- a. le Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile a carattere locale che hanno sede operativa in una sola provincia;
- b. le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a carattere regionale che hanno sede operativa in una sola provincia e che sono rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale.

Sono iscrivibili facoltativamente nella sezione regionale oppure nelle sezioni provinciali dell'Albo:

- a. le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a carattere regionale con sede legale in Lombardia aventi almeno una seconda sede operativa in una provincia diversa da quella legale e che sono rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale;
- b. le Organizzazioni di volontariato di protezione civile a carattere nazionale con sede legale in Lombardia o in altra Regione che hanno almeno una sede operativa nel territorio della Lombardia e che sono rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale

Per sede operativa deve invece intendersi il luogo utilizzato dall'Organizzazione per lo svolgimento della propria attività.

La sede operativa deve essere priva di autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale e deve essere identificabile attraverso i seguenti elementi: indirizzo, recapito telefonico, nominativo del referente.

L'Albo si articola nelle seguenti specialità:

- a) LOGISTICA/GESTIONALE
- b) CINOFILI
- c) SUBACQUEI E SOCCORSO NAUTICO
- d) INTERVENTO IDROGEOLOGICO
- e) ANTINCENDIO BOSCHIVO
- f) TELE-RADIOCOMUNICAZIONI
- g) NUCLEO DI PRONTO INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 6, CO. MMA 2 DELLA L.R. 16/200
- h) IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI ESSENZIALI
- i) UNITA' EQUESTRI

L'Organizzazione può richiedere l'iscrizione in più specialità dell'Albo compatibilmente alle proprie finalità statutarie, indicando l'ambito di attività prevalente.

E' comunque esclusa la possibilità che una stessa Organizzazione risulti contestualmente iscritta sia alla Sezione Regionale che ad una Provinciale dell'Albo.

3. I REQUISITI DI ISCRIZIONE NELL'ALBO REGIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Ai sensi degli artt.3, 4 e 13 della l.r. 1/2008, nonché degli artt.2, 6, 7 del R.R. 9/2010, sono iscrivibili nelle sezioni Regionale e Provinciale dell'Albo, le Organizzazioni di Volontariato, a condizione che:

- siano liberalmente costituite al fine di svolgere attività prevalente di Protezione Civile; si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- siano dotate di autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale. Tale autonomia sussiste quando l'Organizzazione è dotata congiuntamente di un proprio organo deliberante (assemblea) e di rappresentanza, di un proprio bilancio/rendiconto e di una propria identificazione fiscale;
- dispongano di uno Statuto redatto per atto pubblico, per scrittura privata registrata o autenticata nel quale siano espressamente previsti i seguenti elementi/requisiti previsti ai sensi dell'art. 4, comma 3 della l.r. 1/2008:
 - a. perseguimento dello scopo solidaristico ricadente prevalentemente nelle finalità di protezione civile;
 - b. denominazione;
 - c. sede legale (almeno il Comune);

- d. assenza di fini di lucro;
- e. democraticità della struttura;
- f. elettività e gratuità delle cariche associative;
- g. gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- h. criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
- i. diritti e obblighi e degli aderenti
- j. obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti
- k. modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.

In merito alla clausola devolutiva del patrimonio si precisa che la sua presenza nello statuto non è obbligatoria ; tuttavia, lo statuto e i regolamenti non devono contenere norme contrarie a quanto prescritto dall'art. 5, comma, 4, della L. 266/91 in merito alla devoluzione *“in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile”*.

4. IL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. 1/2008, l'iscrizione all'Albo si formalizza attraverso la compilazione dell'apposita modulistica on-line *“Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri”* (vedi All. 1) e la trasmissione, alla struttura competente (regionale o provinciale) preposta alla tenuta della Sezione dell'Albo, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata, della *“Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione”* che si genera al termine della procedura on-line.

Unitamente all'autocertificazione dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del legale rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui la presente richiesta venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal legale rappresentante e la carta d'identità del legale rappresentante);
- Copia dello statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate (se non viene prodotto in copia autentica occorre autocertificare la conformità della copia all'originale);
- Copia dell'atto costitutivo (o ricognitorio), redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate (se non viene prodotto in copia autentica occorre autocertificare la conformità della copia all'originale);
- Ultimo rendiconto approvato, firmato dal legale rappresentante (la firma può essere apposta digitalmente o elettronicamente in caso di trasmissione via PEC)

Ai sensi dell'art.5, comma 3 della l.r. 1/2008, contestualmente alla trasmissione della *“Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione”*:

- le Organizzazioni che chiedono l'iscrizione alla Sezione Provinciale dell'Albo devono inoltrare mediante raccomandata, fax o posta elettronica certificata, copia della *“Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri”* e della *“Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione”* anche al Sindaco del Comune dove l'Organizzazione ha dichiarato di avere la sede legale o operativa per l'espressione del parere che ne attesti l'operatività e l'esistenza;
- le Organizzazioni che chiedono l'iscrizione alla Sezione Regionale dell'Albo devono inoltrare mediante raccomandata, fax o posta elettronica certificata copia della *“Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri”* e della *“Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione”* ai

Sindaci dei Comuni dove l'Organizzazione ha dichiarato di avere la sede legale e le sedi operative per l'espressione del parere che ne attesti l'operatività e l'esistenza.

Una volta inseriti i dati nella domanda di iscrizione, il sistema on line genera in automatico la lettera indirizzata ai Comuni interessati per la richiesta di parere.

Il Sindaco del Comune/i come sopra individuati dovrà trasmettere alla struttura preposta alla tenuta della sezione regionale o provinciale dell'Albo a cui l'Organizzazione ha inoltrato domanda di iscrizione, il parere richiesto attestante l'esistenza e l'operatività dell'Organizzazione istante, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di parere.

Se, decorso tale termine, non perviene il parere richiesto lo stesso si intende favorevole.

Ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 della l.r. 1/2008, l'iscrizione nell'Albo è disposta con un provvedimento del dirigente della struttura competente, che per la natura degli interessi pubblici tutelati nonché per la complessità del procedimento, è adottato entro 90 (novanta) giorni dalla data di acquisizione del parere del Comune o dall'inutile decorso dei 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di parere.

Ai sensi dell'art.5, comma 5, della l.r.1/2008, qualora nel corso del procedimento siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi, il termine di 90 (novanta) giorni è sospeso per una sola volta tra la data di richiesta e quella della ricezione delle integrazioni richieste.

In particolare il termine di cui sopra è sospeso:

- per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (ai sensi dell'art.6 della l.r. 1/2012, co. 1 e dell'art.2 , co. 7 della l. 241/90);
- un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni qualora sia necessaria un'interruzione a seguito di istanza irregolare o incompleta (ai sensi dell'art. 5 della L.R.1/2012).

Il provvedimento di iscrizione nei Registri è trasmesso al Legale Rappresentante dell'Organizzazione mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata e per conoscenza al Sindaco del/i Comune/i a cui è stata inoltrata la richiesta di parere di cui sopra, nonché al Prefetto territorialmente competente ed al Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

L'eventuale diniego dell'istanza di iscrizione per carenza dei requisiti è disposto con apposito provvedimento motivato e trasmesso con le stesse modalità di cui sopra al Legale Rappresentante dell'Organizzazione.

4. MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE

L'Organizzazione iscritta ha l'obbligo di:

- **compilare** annualmente, avvalendosi della specifica modulistica on-line predisposta dall'Amministrazione regionale, "*Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione nei rispettivi registri e per attività di rilevazione statistica*";
- **trasmettere** alla competente struttura regionale o provinciale preposta alla tenuta della Sezione dell'Albo la relativa autocertificazione generata dal sistema al termine della compilazione on-line mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata;
- **certificare i dati** contenuti nel *Data Base del Volontariato di Protezione Civile*, tramite l'apposita procedura di certificazione con Carta Regionale dei Servizi CRS (firma elettronica).

Ai sensi della D.G.R. 25 febbraio 2011 n. IX/1353 tali operazioni vanno compiute entro il termine del 30 giugno di ogni anno, pena la decadenza dell'iscrizione dall'Albo.

Unitamente all'autocertificazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del Legale Rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal Legale Rappresentante e la carta d'identità del Legale Rappresentante);
- In caso di variazioni:
 - ✓ copia del verbale relativo alle variazioni comunicate sottoscritto dal legale rappresentante. Qualora il verbale comporti una modifica statutaria è necessario che sia redatto nella forma dell'atto pubblico, della scrittura autenticata o della scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate;
 - ✓ Copia dello Statuto modificato come da delibera di cui sopra.

Le competenti strutture regionali e provinciali verificano la veridicità di quanto dichiarato con le suddette dichiarazioni sostitutive nonché l'effettiva permanenza dei requisiti di iscrizione previsti dalla normativa di riferimento.

In caso di mancato invio della *“Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione nei rispettivi registri e per attività di rilevazione statistica”*, ovvero di accertata non veridicità di quanto dichiarato, l'Organizzazione perde il diritto di mantenimento di iscrizione nel relativo Albo e il Dirigente competente ne dispone la cancellazione.

5. VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO

L'Organizzazione è altresì tenuta a comunicare tempestivamente tutte le variazioni intervenute riguardanti:
la denominazione;

- il Legale Rappresentante;
- la sede legale;
- le sedi operative;

esclusivamente attraverso l'apposita modulistica on line *“Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d'anno ed eventuale richiesta di trasferimento di Registro/sezione”*(All. 2) e di trasmettere la relativa autocertificazione generata dal sistema al termine della compilazione on line, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata.

Le eventuali ulteriori modifiche statutarie, con particolare riferimento ai requisiti di iscrizione ivi compresa l'eventuale variazione dell'ambito prevalente di specialità, nonché alla struttura organizzativa e agli organi sociali dovranno essere comunicate esclusivamente in sede di compilazione della *“Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione”* di cui al precedente paragrafo.

L'Organizzazione è altresì tenuta ad aggiornare e certificare, con continuità ed in ogni caso al momento della loro variazione, tutti gli altri dati presenti nel Data Base del Volontariato di Protezione Civile, al fine di garantire la piena rintracciabilità dell'Organizzazione e dei propri volontari, nonché il corretto adempimento delle procedure previste dalla Legge in caso di attivazione ed utilizzo dei volontari in caso di emergenze e/o altre attività di protezione civile. I dati certificati presenti nel *Data Base* sono gli unici considerati attendibili dall'*Autorità di Protezione Civile*.

Unitamente all'autocertificazione, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del Legale Rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui la comunicazione di variazione venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica

occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal Legale Rappresentante e la carta d'identità del Legale Rappresentante);

- Copia del verbale relativo alle variazioni comunicate riguardanti la denominazione, il legale rappresentante, la sede legale e le sedi operative, sottoscritto dal legale rappresentante. Qualora il verbale comporti una modifica statutaria è necessario che sia redatto nella forma dell'atto pubblico, della scrittura autenticata o della scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate;
- Copia dello Statuto modificato come da delibera di cui sopra.

6. TRASFERIMENTI ALL'INTERNO DELL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Possono optare per il trasferimento dalla Sezione Regionale alle Sezioni Provinciali dell'Albo e viceversa:

- a. le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a carattere regionale con sede legale in Lombardia aventi almeno una seconda sede operativa in una provincia diversa da quella legale e che sono rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale;
- b. le Organizzazioni di volontariato di protezione civile a carattere nazionale che hanno almeno una sede operativa nel territorio della Regione e che sono rappresentate a livello provinciale da articolazioni dotate di proprio organo deliberante e di rappresentanza, di proprio bilancio e di propri estremi di identificazione fiscale.

Sono trasferite dalla sezione regionale alla sezione provinciale dell'*Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile*, le Organizzazioni di Volontariato che - a seguito della chiusura di una o più sedi operative avvenuta per decisione dell'organo assembleare o amministrativo secondo le norme statutarie – non rispettino più le condizioni di iscrizione nella sezione regionale di cui al paragrafo 2.

Sono trasferite dalla sezione provinciale alla sezione regionale dell'*Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile*, le Organizzazioni che a seguito dell'apertura di una o più sedi operative – avvenuta per decisione dell'organo assembleare o amministrativo secondo le norme statutarie – rispettino le condizioni per l'iscrizione nella sezione regionale di cui al paragrafo 2.

Sono trasferite da una sezione provinciale ad altra sezione provinciale le Organizzazioni di volontariato che, per decisione dell'organo assembleare o amministrativo secondo le norme statutarie, abbiano trasferito la sede legale in altro comune ricadente nel territorio di altra provincia.

Per il trasferimento di sezione le Organizzazioni sono tenute a comunicare le variazioni relative alla sede legale e alle sedi operative (chiusura delle sedi esistenti ovvero istituzione di nuove sedi) attraverso la compilazione della modulistica on line "*Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d'anno ed eventuale richiesta di trasferimento di registro/sezione*" (All. 2).

"*L'istanza di trasferimento di iscrizione,*" che si genera dopo la compilazione on line della "*Scheda comunicazione variazioni in corso d'anno*" deve essere trasmessa, con le medesime modalità di cui al paragrafo 4, sia alla struttura preposta alla tenuta della sezione di destinazione che alla struttura preposta alla tenuta della sezione di provenienza.

La "*Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d'anno*" e l'"*Istanza di trasferimento di iscrizione*" dovranno essere contestualmente trasmesse a cura dell'Organizzazione al sindaco del Comune/i dove è ubicata la nuova sede (legale o operativa) al fine di acquisirne il parere che ne accerti l'esistenza e l'operatività; decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla data di richiesta del parere, lo stesso si intende favorevole.

Una volta inseriti i dati nella Comunicazione variazioni, il sistema on line genera in automatico la lettera indirizzata ai Comuni interessati per la richiesta di parere.

Il trasferimento di iscrizione si perfeziona dopo idonea istruttoria attraverso:

- l'adozione da parte della struttura competente alla tenuta della Sezione dell'Albo di nuova destinazione di un provvedimento di iscrizione, rimandando la cancellazione alla struttura preposta alla tenuta della Sezione dell'Albo di provenienza. Dalla data del primo provvedimento decorrono gli effetti dell'iscrizione nella nuova sezione;
- l'adozione immediatamente successiva da parte della struttura competente alla tenuta della Sezione dell'Albo di provenienza del provvedimento di cancellazione.

Entrambi i provvedimenti sono trasmessi al Legale Rappresentante dell'Organizzazione mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata e per conoscenza al Sindaco del/i Comune/i a cui è stata inoltrata la richiesta di parere di cui sopra. I termini del procedimento sono quelli previsti per l'iscrizione di cui al par. 4.

Il trasferimento di sezione (regionale o provinciale) non comporta interruzioni nell'iscrizione nell'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile, e quindi viene fatta salva per l'Organizzazione la data di prima iscrizione a tale Albo.

In caso di trasferimento la struttura preposta alla tenuta della sezione di provenienza provvederà a trasferire alla struttura preposta alla tenuta della sezione di destinazione il fascicolo relativo all'Organizzazione trasferita.

7. CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo Regionale del Volontariato di Protezione civile avviene a seguito di:

- a) istanza dell'Organizzazione iscritta;
- b) accertata carenza da parte della Pubblica Amministrazione dei requisiti di iscrizione all'Albo o cessazione dell'attività di volontariato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 1/2008;
- c) sanzione disciplinare ai sensi dell'art.9-*quater*, comma 4, della l.r. 16/2004 e dell'art.9 del R.R. 9/2010;
- d) impossibilità da parte della Pubblica Amministrazione di attuare la verifica dei requisiti di iscrizione disposta dall'art.10 comma 2 della L.R. 1/2008 per effetto della mancata compilazione della "*Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione*" e della trasmissione della relativa autocertificazione nelle forme e nei modi previsti dalla citata DGR IX/1353 del 25.2.2011.

La cancellazione dall'Albo è disposta, ai sensi dell'art.4, comma 7, della l.r. 1/2008, con apposito provvedimento adottato dal dirigente della struttura preposta alla cura della sezione dell'Albo in cui l'Organizzazione risulta iscritta.

Il provvedimento è trasmesso, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata, al legale rappresentante dell'Organizzazione, al Sindaco del/i Comune/i competente/i per territorio; nonché al Prefetto territorialmente competente ed al Dipartimento della Protezione Civile.

a) Cancellazione su istanza di parte

L'Organizzazione che intende cancellarsi dall'Albo deve inoltrare specifica istanza alla struttura preposta alla tenuta della sezione presso cui è iscritta attraverso la compilazione dell'apposita modulistica on-line "*Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai registri*" (All. 3) e la trasmissione della relativa autocertificazione generata dal sistema al termine della compilazione, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata.

Nel modulo per l'istanza di cancellazione deve essere indicata una delle seguenti cause:

- a. scioglimento e/o cessazione dell'Associazione;

- b. venir meno dei requisiti di iscrizione nell'Albo e/o dell'interesse alla permanenza di iscrizione nello stesso. In quest'ultimo caso l'Organizzazione è tenuta a precisare se, contestualmente alla cancellazione dall'Albo, intende procedere o meno all'iscrizione in altro registro regionale/provinciale.

Unitamente all'autocertificazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

- Fotocopia fronte-retro carta identità in corso di validità del legale rappresentante (la carta di identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui l'istanza venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS. In caso di invio via PEC senza firma digitale o elettronica occorre scannerizzare l'autocertificazione firmata dal legale rappresentante e la carta d'identità del legale rappresentante);
- Verbale di scioglimento (se la cancellazione viene richiesta per scioglimento dell'Associazione).

Qualora l'Organizzazione abbia indicato quale causa di cancellazione la lett. b) di cui sopra intenda procedere contestualmente all'iscrizione in altro Registro (*Registro Generale Regionale del Volontariato o Registro delle Associazioni*), allo scopo di assicurare la contestualità nell'assunzione dei due provvedimenti e quindi garantire all'Organizzazione continuità nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, la stessa deve procedere a convalidare contemporaneamente la "*Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai registri*" e la "*Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri*" e trasmettere le due rispettive istanze, generate a seguito della compilazione della modulistica on line, ai competenti uffici preposti alla tenuta dei rispettivi registri.

In tal caso la richiesta di cancellazione dal registro di provenienza diverrà efficace solo quando verrà emesso il provvedimento di iscrizione nel registro di destinazione.

Il procedimento di cancellazione e di contestuale iscrizione in altro Registro si perfeziona dopo idonea istruttoria, attraverso l'adozione di specifici provvedimenti, che si diversificano a seconda dell'esito istruttorio.

Esito positivo istruttoria richiesta di iscrizione:

- adozione, da parte della struttura competente alla tenuta del Registro di nuova destinazione, di un provvedimento di iscrizione, rimandando la cancellazione alla struttura preposta alla tenuta dell'Albo di provenienza.
- adozione immediatamente successiva da parte della struttura competente alla tenuta dell'Albo di provenienza del provvedimento di cancellazione.

Il procedimento di iscrizione si svolgerà secondo le modalità e di termini di cui al paragrafo 4, fatta eccezione, in caso di richiesta di iscrizione al Registro Generale Regionale del Volontariato, per il parere del Sindaco del Comune nel cui territorio ha sede l'Organizzazione.

In tal caso l'Organizzazione è esonerata dall'obbligo di richiedere il citato parere attestante l'esistenza e l'operatività della medesima in quanto la sussistenza di tali requisiti risulta già accertata da Regione o Provincia durante la permanenza di iscrizione dell'ente nell'Albo di provenienza.

Il procedimento di cancellazione si svolgerà secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 7.

In tale ipotesi, tra la cancellazione dall'Albo e l'iscrizione in altro Registro non intercorrerà alcun lasso temporale garantendo all'Organizzazione continuità nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 comma 2 della l.r. 1/2008.

Esito negativo istruttoria richiesta di iscrizione:

- adozione di un provvedimento di diniego di iscrizione

Il provvedimento di diniego di iscrizione è adottato e trasmesso secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 4.

In tal caso la struttura preposta alla tenuta dell'Albo di provenienza non provvederà all'emissione del provvedimento di cancellazione, in quanto non si è realizzata la condizione di efficacia cui era subordinata la richiesta di cancellazione.

Pertanto, qualora l'ente intenda comunque procedere a richiedere la cancellazione dall'Albo in cui è iscritto dovrà presentare una nuova istanza, attraverso l'apposita modulistica on line, precisando, in tal caso, di NON voler procedere all'iscrizione in altro Registro regionale/provinciale di cui alla L.R. 1/2008.

8. PUBBLICAZIONE ALBO

La Direzione Generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza almeno una volta all'anno pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Sito istituzionale, l'elenco delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'*Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile*.

L'Albo del Volontariato di Protezione Civile è consultabile sul sito istituzionale.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Nell'ottica della semplificazione, l'utilizzo da parte degli Enti della specifica modulistica on-line e quindi l'utilizzo condiviso di un unico applicativo, esaurisce obbligo per le Pubbliche Amministrazioni coinvolte (Regione e Province) di trasmettersi reciprocamente i relativi provvedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione.